

STATUTO

Art. 1 - Costituzione, sede e durata

Per volontà dei componenti il Consiglio di Amministrazione di Abitare – società cooperativa di Milano, è costituita, ai sensi della legge 7 dicembre 2000, n. 383 e successive modificazioni ed integrazioni, e dell'articolo 36 e seguenti del codice civile, l'associazione denominata

“Associazione Insieme nei Cortili”

Essa ha sede nel Comune di Milano, presso la sede legale di Abitare Società Cooperativa.

L'Associazione potrà svolgere la propria attività sia in Italia che all'estero e, con delibera del Consiglio Direttivo, potrà istituire sedi secondarie in ogni parte del mondo nei modi e termini di Legge. La durata dell'associazione è a tempo illimitato.

Art. 2 - Scopo e oggetto

L'Associazione è apartitica, aconfessionale e non persegue alcun fine di lucro. Pone tra i suoi massimi valori la libertà di pensiero e di espressione, la convivenza, la partecipazione, la solidarietà e il pluralismo. Persegue scopi di promozione culturale, turistica, sportiva, ricreativa, educativa ed artistica diffondendo tramite l'aiuto degli associati la cultura, lo sport, l'arte, lo svago, la conoscenza dell'arte intesa nella sua accezione più ampia e nelle sue molteplici forme, quali, a solo titolo esemplificativo e non limitativo: pittura, scultura, fotografia, illustrazione, musica, letteratura, performance, teatro, videoarte, sport, scacchi, giochi da tavolo, giochi di strategia e di ruolo, concepiti sia come strumento di formazione, di studio e arricchimento umano e culturale, che come momento d'incontro e interazione tra le persone.

L'Associazione, sfruttando la sua struttura di contatti all'interno dei quartieri della Società Abitare Soc. Coop. a Milano, vuole fungere da “palcoscenico” per ogni suo associato che ha il desiderio di manifestare le proprie capacità, il proprio talento, il proprio desiderio di dedicarsi alle persone che hanno bisogno.

L'Associazione non svolge attività commerciali, professionali o imprenditoriali.

A tal fine l'Associazione intende promuovere, organizzare e gestire iniziative riguardanti i seguenti ambiti:

- a) attività culturali, ludiche, videoludiche, sportive, ricreative, turistiche quali: conferenze, convegni, dibattiti, incontri, seminari, tavole rotonde, mostre, proiezioni di film e documentari, concerti, corsi di formazione e aggiornamento, lezioni, tornei di scacchi, di giochi di ruolo, di videogame, manifestazioni sportive, viaggi e simili, tendenti a favorire l'utilizzo, qualitativamente e socialmente efficace, del tempo libero da parte dei propri associati, delle loro famiglie e della comunità in genere;
- b) gestire centri di aggregazione sociale, educativa, culturale, sportiva, ricreativa, sale di ritrovo e di ricreazione, biblioteche, sale di lettura, sale da ballo, impianti sportivi in genere;
- c) organizzare mostre fotografiche, convegni, guida ai musei ed ai luoghi di interesse archeologico, paesaggistico e naturalistico;
- d) attività di formazione e di consulenza nei confronti degli associati, di singoli cittadini, di scuole, biblioteche, enti pubblici, amministratori locali e in generale nei confronti di qualsiasi persona fisica o giuridica;
- e) proporre la diffusione e la conoscenza dello spettacolo in generale con riferimenti interdisciplinari e collegamenti interculturali;
- f) diffondere la conoscenza degli sport e la cultura sportiva;
- g) attivare gruppi di studio e lavoro;
- h) diffondere e promuovere iniziative legate agli artisti musicali;
- i) proporre ed organizzare manifestazioni in genere ed eventi;
- j) stabilire opportune forme di collaborazione con istituti o enti pubblici e privati, al fine di poter organizzare e attuare corsi di informazione e di formazione professionale a livello artistico per il miglioramento umano delle persone. A tal fine, l'Associazione

- potrà fruire della competenza dell'esperienza culturale e scientifica di altri enti, organizzando convegni, incontri, dibattiti, spettacoli e seminari anche nel campo della ricerca psicologica ed artistica, della danza, della musica e del benessere psicofisico;
- k) stendere, stampare, trasmettere e diffondere testi, periodici, dispense ed altro materiale cartaceo, informatico, telematico, televisivo e quant'altro di similare con riferimento all'oggetto sociale;
 - l) promuovere scambi culturali, turistici e ricreativi tra diversi popoli ed etnie.

Per la realizzazione diretta ed indiretta del proprio oggetto sociale gli organi direttivi dell'Associazione potranno adottare tutte le iniziative ritenute idonee purché non in contrasto con le proprie finalità.

Ai sensi e per gli effetti delle leggi vigenti, e nel rispetto di tutte le formalità richieste, l'Associazione potrà raccogliere fondi a seguito di raccolte pubbliche effettuate occasionalmente, anche mediante offerte di beni di modico valore o di servizi ai sovventori, in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze, feste, eventi o campagne di sensibilizzazione.

A discrezione del Consiglio Direttivo saranno ammesse a partecipare alle attività dell'Associazione, come ospiti, persone esterne e altri soggetti che possano dare il loro contributo.

L'Associazione potrà accettare e fruire, a qualsiasi titolo, di strutture e di locali comunque messi a disposizione da enti pubblici e privati.

L'Associazione opera prevalentemente attraverso l'azione diretta e personale dei propri associati, a titolo prevalentemente gratuito.

È fatto divieto di svolgere attività diverse da quelle istituzionali, ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse o strumentali.

L'Associazione potrà altresì compiere tutte le operazioni che l'organo amministrativo riterrà necessarie od utili per il raggiungimento dello scopo sociale, ivi compresa l'acquisizione di beni con l'impiego di qualsiasi forma contrattuale, aderire ad altri organismi associativi di promozione sociale che operano a livello nazionale e internazionale.

L'Associazione riconosce in Abitare Soc. Coop. di Milano, fondata nel 1894, l'ispiratrice degli interessi generali delle persone, delle famiglie e dei loro bisogni, ne condivide i principi ispiratori e collabora con l'organo amministrativo per il conseguimento degli scopi statuari di entrambi gli organismi, nel rispetto dei principi di autonomia di entrambi.

Art. 3 — Collaborazione con altri enti

Per il perseguimento dei propri scopi l'Associazione potrà collaborare con altri enti pubblici e privati, sia nazionali che internazionali, aventi finalità analoghe alle proprie, mantenendo in ogni caso la propria autonomia. Nell'ambito di tale collaborazione l'Associazione potrà svolgere programmi di pubblica utilità, in quanto connesse e/o accessorie a quelle che costituiscono l'oggetto sociale.

Art. 4 — Associati

Sono associati dell'Associazione coloro che hanno sottoscritto il presente statuto (fondatori) nonché tutti i soci di Abitare Soc. Coop. ed i loro familiari, che ne presentano richiesta e la cui domanda è accolta dal Consiglio Direttivo (ordinari). Il Consiglio Direttivo può anche accogliere l'adesione di enti pubblici e privati e persone fisiche e giuridiche che ne condividono gli scopi.

Gli associati sono tenuti alla corresponsione della quota associativa annuale nella misura fissata dal Consiglio Direttivo ed alla partecipazione alla vita associativa. La quota associativa non è trasferibile.

Tutti gli associati hanno parità di diritti e doveri.

Ciascun aderente maggiore di età ha diritto di voto, senza regime preferenziale per categorie di associati, per l'approvazione e modificazione dello statuto, dei regolamenti e la nomina degli organi direttivi dell'organizzazione.

Il numero degli associati è illimitato. Nella domanda di ammissione l'aspirante aderente dichiara di accettare senza riserve lo Statuto dell'Associazione ed il relativo regolamento di funzionamento ove adottato. L'ammissione decorre dalla data di delibera del Consiglio Direttivo che dispone l'iscrizione nel libro degli associati dell'Associazione.

Art. 5 — Cessazione del rapporto associativo

Gli associati cessano di appartenere all'Associazione:

- per recesso;
- per mancato versamento della quota associativa per l'esercizio sociale in corso;
- per decesso;
- per comportamento in grave contrasto con gli scopi statutari;
- per persistente violazione degli obblighi statutari.

L'ammissione e l'esclusione sono deliberate dal Consiglio Direttivo.

In caso di esclusione, l'associato può presentare ricorso all'Assemblea degli associati che deve decidere sull'argomento nella prima riunione convocata. La decisione è inappellabile.

Art. 6 - Ordinamento interno

L'ordinamento interno dell'Associazione è ispirato a criteri di democraticità, solidarietà, pluralismo ed uguaglianza dei diritti di tutti gli associati; le cariche sociali sono elettive e tutti gli associati possono accedervi.

L'Associazione, per il perseguimento dei propri fini istituzionali, si avvale prevalentemente delle attività prestate in forma volontaria, libera e gratuita dagli associati e dei volontari. In caso di particolare necessità, l'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestatori di lavoro autonomo o professionale, anche ricorrendo a propri associati. Per le attività svolte in regime di convenzione con gli enti pubblici, i lavoratori dell'Associazione avranno diritto di usufruire delle forme di flessibilità dell'orario di lavoro e delle turnazioni previste dai contratti o dagli accordi collettivi, compatibilmente con l'organizzazione e le necessità aziendali.

Art. 7 - Organi sociali

Organi dell'Associazione sono:

- l'Assemblea degli associati;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente;
- il Vicepresidente;
- il Collegio dei Revisori dei conti o il Revisore Legale, quando nominati.

Art. 8 - Assemblea

L'assemblea si compone di tutti gli associati in regola con il versamento delle quote associative.

Essa è convocata dal Consiglio Direttivo presso la sede sociale dell'Associazione o altrove.

L'assemblea sarà convocata almeno una volta l'anno, entro i termini indicati nell'art. 12 per l'approvazione del bilancio preventivo e del bilancio annuale. Potrà essere inoltre convocata tutte le volte che sia ritenuto necessario dal Consiglio Direttivo e quando ne facciamo richiesta tanti associati che rappresentino almeno il 20% (venti per cento) degli associati.

La convocazione è fatta mediante avviso da affiggere nella sede sociale almeno dieci giorni prima o con il mezzo che il Consiglio Direttivo riterrà più opportuno tra i seguenti: lettera semplice inviata tramite il servizio postale, pubblico o privato, al domicilio risultante dal Libro degli Associati, telefax, posta elettronica (e-mail o posta elettronica certificata), pubblicazione dell'avviso nel proprio sito internet, manifesti. L'avviso di convocazione

conterrà l'indicazione del luogo e dell'ora dell'adunanza e degli argomenti che saranno posti all'ordine del giorno.

L'Assemblea delibera:

- sull'approvazione del bilancio annuale;
- sulla nomina del Consiglio Direttivo e, ove lo ritenga, del Collegio dei Revisori Contabili o del Revisore Contabile;
- sulle modificazioni dell'atto costitutivo e dello statuto;
- sullo scioglimento dell'Associazione;
- su tutte le questioni ad essa riservate dalla Legge e dal presente statuto, nonché sulle questioni ad essa sottoposte dal Consiglio Direttivo.

In prima convocazione l'assemblea è validamente costituita con la presenza della metà più uno degli associati.

In seconda convocazione, non raggiungendosi le necessarie presenze alla prima, l'assemblea è validamente costituita qualsiasi sia il numero degli associati presenti. La seconda convocazione deve avvenire non anteriormente a ventiquattro ore e non dopo trenta giorni dalla prima convocazione.

L'assemblea è presieduta dal Presidente o, in caso di assenza del Presidente, da altro associato appositamente nominato. Il Presidente nomina un segretario.

L'assemblea delibera con la maggioranza più uno degli associati presenti sia in prima che in seconda convocazione.

Ogni associato ha diritto di esprimere un voto, qualunque sia il valore della quota associativa sottoscritta. Gli associati possono farsi rappresentare nell'Assemblea da un altro associato. La rappresentanza deve essere conferita per iscritto e soltanto per singole Assemblee, con effetto anche per le convocazioni successive alla prima. Ciascun associato non può portare più di una delega.

In ogni caso le votazioni devono essere palesi.

Art. 9 - Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo si compone da tre a undici membri (di cui la maggioranza per i primi due mandati ove ne sussistano le condizioni, rappresentata da associati fondatori) eletti dall'assemblea tra gli associati in regola con il versamento delle quote associative annuali (ove l'associato sia ente o persona giuridica potrà essere eletto un suo designato). Il Consiglio Direttivo dura in carica cinque anni ed i suoi membri possono essere rieletti. Essi scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio consuntivo relativo all'ultimo esercizio della loro carica; la cessazione dall'incarico ha effetto dal momento in cui il Consiglio è stato ricostituito.

Gli associati che si candidano alla carica di Consigliere devono depositare, almeno dieci giorni prima della data fissata per la prima convocazione dell'assemblea, presso la sede sociale a disposizione degli altri associati, il proprio curriculum professionale ed il programma di attività che si propongono di realizzare; il documento depositato non deve superare due pagine dattiloscritte.

I documenti depositati entro il termine indicato dal comma precedente sono messi a disposizione degli associati presso la sede dell'Associazione.

Gli associati sceglieranno i consiglieri che risulteranno dalla lista dei candidati e ciascuno, sia che intervenga in proprio che per delega, non potrà esprimere più di cinque preferenze per ciascun votante.

Decade dalla carica il Consigliere che non sia presente, senza giustificato motivo, a tre riunioni consecutive del Consiglio ovvero, nel corso del mandato, a più di quattro riunioni, anche non consecutive, del Consiglio o a due riunioni dell'Assemblea.

Il verificarsi della decadenza di cui al comma precedente è accertato dal Presidente, che ne dà immediata comunicazione al Consigliere interessato e provvede a convocare, nei quindici giorni successivi, il Consiglio per la sua sostituzione.

Il Consigliere che rinuncia alla carica deve darne comunicazione scritta; la rinuncia ha effetto immediato se rimane in carica la maggioranza del Consiglio, o, in caso contrario, dal momento in cui la maggioranza del Consiglio si è ricostituita in seguito all'accettazione dei nuovi Consiglieri.

L'attività dei componenti il Consiglio Direttivo è a titolo gratuito salvo il rimborso delle spese sostenute per conto o nell'interesse dell'Associazione purché idoneamente documentate. In caso di morte o dimissioni di un consigliere prima della scadenza del mandato il Consiglio provvederà alla sua sostituzione mediante cooptazione.

Qualora, per qualsiasi motivo, venga a mancare la maggioranza dei consiglieri l'intero Consiglio si intenderà decaduto e dovrà essere ricostituito dall'Assemblea degli Associati, convocata d'urgenza dal Presidente. Al Consiglio Direttivo spettano tutti i poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione, salvo quanto è riservato alla competenza dell'Assemblea, dalla Legge e dal presente statuto. Il Consiglio provvede alla nomina del Presidente e del Vicepresidente. Il Consiglio si riunisce almeno due volte all'anno e tutte le volte che sia necessario mediante convocazione fatta dal Presidente. Alle riunioni del Consiglio Direttivo possono essere invitati i componenti il Collegio dei Revisori dei Conti, o il Revisore contabile ove nominati. Il Consiglio può delegare stabilmente a singoli componenti la gestione ordinaria di talune iniziative o di talune attività. I Consiglieri delegati dovranno rendere conto al Consiglio Direttivo del proprio operato durante il Consiglio Direttivo successivo. Il Consiglio può nominare il Direttore operativo scegliendolo anche fra persone esterne al Consiglio medesimo.

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente tutte le volte che lo ritenga opportuno. Il Consiglio deve essere convocato, nei successivi quindici giorni, qualora ne sia fatta richiesta, con la indicazione delle materie da trattare, da almeno un terzo dei Consiglieri.

Il Consiglio è convocato dal Presidente, che ne coordina i lavori, mediante comunicazione contenente l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare; alla convocazione potrà essere allegata la documentazione necessaria affinché i Consiglieri siano adeguatamente informati sulle materie all'ordine del giorno. La convocazione è inviata o consegnata ai Consiglieri almeno tre giorni prima di quello fissato per l'adunanza; nei casi d'urgenza, la convocazione può essere inviata per telegramma o per fax ovvero comunicata telefonicamente, con un preavviso di almeno due giorni non festivi e consegna della documentazione all'inizio della riunione.

Il Consiglio è regolarmente costituito con la presenza della maggioranza dei Consiglieri in carica e le deliberazioni sono validamente adottate se riportano il voto favorevole della maggioranza assoluta dei Consiglieri presenti. Il voto non può essere dato per rappresentanza. A parità di voti, prevale il voto del Presidente. Il Consigliere dissenziente ha diritto di fare iscrivere a verbale i motivi del proprio dissenso.

Il Presidente è nominato dall'assemblea degli associati tra i consiglieri eletti.

La rappresentanza legale dell'Associazione di fronte ai terzi ed in giudizio spetta al Presidente, il quale ha la facoltà di aprire e chiudere conti correnti bancari e postali e compiere tutte le operazioni di ordinaria amministrazione. Il Presidente è autorizzato ad effettuare incassi e ad accettare contributi, lasciti e donazioni di ogni natura rilasciandone le relative quietanze; egli ha inoltre la facoltà di nominare avvocati e procuratori alle liti attive e passive riguardanti l'Associazione davanti a qualsiasi Autorità Giudiziaria e Amministrativa nonché di convocare e presiedere le riunioni del Consiglio Direttivo. Qualora il Presidente sia impossibilitato ad adempiere alle proprie funzioni, queste sono svolte dal Vice Presidente.

Il Consiglio Direttivo determina entro il mese di Dicembre di ciascun anno l'ammontare della quota associativa dovuta dagli associati nell'anno successivo.

Art. 10 — Collegio dei Revisori dei conti o Revisore Legale

L'assemblea ordinaria degli associati può nominare un Revisore legale dei conti oppure un Collegio formato da tre Revisori effettivi e due supplenti e, quando la Legge lo impone, scelti tra gli iscritti al Registro dei Revisori legali. L'attività dei Revisori è a titolo gratuito, salvo il rimborso delle spese documentate. Essi possono assistere alle riunioni del Consiglio Direttivo e vigilano sull'amministrazione dell'Associazione e sull'osservanza del presente statuto. I Revisori esaminano ed esprimono parere sul bilancio annuale dell'Associazione e presentano all'assemblea la propria relazione. Essi riferiscono all'assemblea in merito alla sussistenza del carattere sociale, solidaristico, etico e non lucrativo dell'Associazione e che sussistono le condizioni per annoverare l'Associazione fra gli enti non commerciali ai sensi di Legge. I revisori restano in carica per un triennio e sono rielegibili.

Art. 11 - Obbligazioni sociali

Per le obbligazioni regolarmente assunte, i terzi creditori devono far valere i loro diritti sul patrimonio dell'Associazione a norma dell'articolo 6, comma 2 della legge 383/2000.

Art 12 - Bilanci

Il Consiglio Direttivo predispose la bozza del bilancio annuale (conto consuntivo), che coincide con l'anno solare, da sottoporre all'assemblea per la relativa approvazione. Almeno quindici giorni prima dell'assemblea il predetto documento deve essere consegnato, se nominato, all'Organo di Revisione per gli adempimenti di competenza. L'Assemblea approva il bilancio consuntivo entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura. Il bilancio annuale dell'Associazione si compone dello stato patrimoniale, del rendiconto economico, del rendiconto di gestione del fondo di dotazione e delle altre poste di patrimonio netto.

E' vietata la distribuzione anche indiretta di proventi, utili o avanzi di gestione; gli eventuali utili o avanzi di gestione dovranno essere reinvestiti ed impiegati a favore delle attività istituzionali dell'Associazione così come previste dal presente statuto.

Art. 13 - Risorse economiche

Le risorse economiche per il funzionamento dell'Associazione e per lo svolgimento dell'attività sono ottenute da:

- quote associative e contributi degli associati;
- lasciti, donazioni, liberalità, legati e contributi che saranno destinati secondo le volontà espresse dal benefattore o evidenziate nel lascito testamentario; in mancanza di queste, deciderà il Consiglio Direttivo;
- contributi dello Stato, della Comunità Europea, delle Regioni, di enti locali o di altre istituzioni, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi da realizzare nell'ambito dei fini statutari;
- erogazioni liberali degli associati e dei terzi;
- proventi delle cessioni di beni ricevuti in donazione o di servizi resi disponibili gratuitamente da associati e da terzi;
- proventi delle cessioni di documenti, libri ed in genere materiale informativo, anche su supporto non cartaceo, relativo all'attività dell'Associazione;
- entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali mostre, seminari, incontri, convegni, feste e sottoscrizioni anche a premi;
- altre entrate compatibili con le finalità sociali dell'Associazione.

Tutta la documentazione relativa alle risorse economiche e ad ogni posta contabile sarà conservata per un periodo non inferiore ai limiti di Legge.

Art. 14 - Scioglimento

Lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio residuo sono deliberati dall'Assemblea, con il voto favorevole dei tre quarti degli associati. Il patrimonio residuo

risultante dal rendiconto finale della liquidazione è devoluto a fini di utilità sociale anche attraverso altre associazioni della stessa categoria che perseguono scopi analoghi in ottemperanza a quanto previsto dalla legge in materia.

In ogni caso, i beni dell'Associazione non possono essere devoluti agli associati, agli amministratori e dipendenti della stessa.

Art. 15 - Rinvio

Per quanto non espressamente previsto nel presente statuto si fa riferimento alla legge 7 dicembre 2000, n. 383, al Codice Civile e alle altre leggi dello Stato in quanto applicabili.

Milano, 09 gennaio 2015